

Penale Sent. Sez. 3 Num. 34475 Anno 2020

Presidente: MARINI LUIGI

Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO

Data Udiienza: 01/10/2020

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

- 1) Roveta Piero, nato a Genova il 17/08/1948
- 2) Urkmez Sualp Omer, nato a Istanbul il 19/04/1965
- 3) Bayraktutan Engin, nato a Istanbul il 04/06/1976

avverso la sentenza del 07/11/2019 della Corte di appello di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata nei riguardi di tutti i ricorrenti;

udita, per i ricorrenti Bayraktutan e Urkmez, l'avv. Emanuela Spinelli, in sostituzione dell'avv. Francesco Sbisà, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 novembre 2019, la Corte d'appello di Genova, decidendo il gravame proposto dagli odierni ricorrenti, salva la riduzione dell'importo della confisca per equivalente disposta nei confronti di Engin Bayraktutan, ha nel resto confermato la sentenza con cui gli stessi, all'esito del giudizio abbreviato, erano stati condannati alle pene di legge, con ordine di confisca per equivalente del profitto, in ordine ai reati di cui agli artt. 10-bis e/o 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per aver omesso, quali amministratori di FT Genoa Tankers Srl - e, quanto all'imputato Roveta, anche di Petrolifera Tankers Spa - il versamento delle ritenute certificate e/o dell'IVA dovute in relazione a taluni anni d'imposta, secondo le differenti contestazioni a ciascuno mosse e ritenute.

2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo dei difensori fiduciari, hanno proposto ricorso per cassazione i tre imputati.

3. Con il ricorso proposto da Piero Roveta, condannato alle pene di legge per plurimi reati di omesso versamento dell'IVA e delle ritenute certificate, si censura la sentenza impugnata unicamente in relazione all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 4) d'imputazione, relativo all'omesso versamento dell'IVA per l'anno d'imposta 2012 e attribuito anche al ricorrente in concorso con gli altri due imputati. Si lamentano, in particolare, violazione della legge penale e vizio di motivazione per essere stato il reato ritenuto a titolo di mera responsabilità oggettiva e con illecita inversione dell'onere della prova in base al mero ruolo di Vice Presidente del C.d.A. della FT Genoa Tankers Srl dal medesimo all'epoca ricoperto e benché fosse stato dimostrato che si trattava di ruolo soltanto formale e che egli non aveva dato alcun apporto alla gestione delle questioni fiscali.

4. Con il primo motivo del ricorso proposto da Sualp Omer Urkmez, condannato alla pena di anni uno di reclusione in relazione all'omesso versamento dell'IVA negli anni 2012 e 2013, si deducono violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione, per essere stato confermato il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado, con determinazione della pena base nel massimo edittale di anni due di reclusione, omettendo la sentenza di confrontarsi con le specifiche doglianze al proposito rassegnate nell'atto d'impugnazione e limitandosi a sottolineare gli importi elevati degli omessi versamenti, benché già la motivazione della sentenza di primo grado fosse sul punto deficitaria e fosse stata fatta oggetto di specifiche censure. Si era, in particolare, sottolineato come

non si fosse tenuto conto della grave crisi economica in cui, per ragioni di mercato, era venuta a trovarsi la società e del parziale pagamento dell'obbligazione tributaria effettuato a seguito di rateizzazione del debito.

4.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano la violazione dell'art. 12 *bis* d.lgs. 74 del 2000 e la mancanza di motivazione circa la sussistenza dei requisiti necessari per disporre la confisca per equivalente sui beni dell'imputato, non essendosi accertata l'incapienza del patrimonio della società rispetto alla confisca del profitto pure nei confronti della stessa disposta in via diretta. Meramente apodittica era la motivazione circa la possibilità di ricavare l'incapienza della FT Genoa Tankers Srl dalla messa in liquidazione della società.

5. Il ricorrente Engin Bayraktutan, condannato alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione per il solo reato di cui al capo 4) d'imputazione, articola nel proprio ricorso tre distinti motivi sostanzialmente coincidenti alle doglianze proposte dagli altri due imputati.

5.1. Con il primo motivo si lamentano violazione dell'art. 110 cod. pen. e vizio di mancanza di motivazione circa la condotta concorsuale che l'imputato avrebbe posto in essere in ordine all'affermazione della sua responsabilità per l'unico reato a lui ascritto, il solo, tra i tanti contestati, addebitato a tutti e tre gli amministratori benché la dichiarazione fiscale fosse stata sottoscritta dal solo Presidente del C.d.A. Urkmez. La motivazione adottata a sostegno dell'affermazione di responsabilità era meramente apparente, fondata su un'inammissibile inversione dell'onere della prova e su apodittiche asserzioni non conformate dalle prove assunte, non essendosi al contrario considerato che i poteri gestori al medesimo attribuiti e le sue competenze dimostravano che egli non si occupava delle tematiche fiscali.

5.2. Con gli altri due motivi si deducono, con identiche argomentazioni, le medesime doglianze articolate dal comune difensore nei ricorso proposto dal coimputato Urkmez quanto alla pena (pure nel suo caso determinata come pena base nel massimo edittale in violazione di legge e con vizio di motivazione) ed alla disposta confisca per equivalente pur in assenza di accertamento dell'impossibilità di eseguire la confisca in via diretta del profitto nei confronti della società.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Piero Roveta e l'analogo primo motivo del ricorso proposto da Engin Bayraktutan sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza.

1.1. In diritto va precisato che del reato di omesso versamento dell'IVA previsto dall'art. 10-ter d.lgs. 74 del 2000 – così come di quello di omesso versamento delle ritenute certificate previsto dal precedente art. 10-bis – commesso in favore di una società risponde, sussistendo il dolo generico richiesto dalla fattispecie incriminatrice e salvo che sia configurabile una causa di non punibilità, l'amministratore in carica al momento della scadenza del termine previsto per l'adempimento (cfr., *ex multis*, Sez. 3, n. 46459 del 29/03/2017, Olivetto, Rv. 271311; Sez. 3, n. 14432 del 19/09/2013, dep. 2014, Carminati, Rv. 258689), anche se persona diversa da chi ebbe a presentare la relativa dichiarazione (cfr. Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015, Alfieri, Rv. 264882; Sez. 3, n. 38687 del 04/06/2014, Decataldo, Rv. 260390; Sez. 3, n. 3636 del 09/10/2013, dep. 2014, Stocco, Rv. 259092). Il precetto penale, infatti, è diretto a chi ha il potere-dovere di adempiere l'obbligo fiscale penalmente sanzionato e, nelle società – salvo che sia diversamente disposto dallo statuto – tale incombenza spetta a chi ricopre la carica di amministratore. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, peraltro, di consimili reati omissivi l'amministratore di una società risponde anche se si tratti di mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, in quanto l'accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo sulla corretta gestione degli affari sociali, il cui mancato rispetto comporta responsabilità a titolo di dolo generico, nell'ipotesi di accertata consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero a titolo di dolo eventuale in caso di semplice accettazione del rischio che questi si verificano (cfr., con riguardo all'analogo reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali: Sez. 3, n. 7770 del 05/12/2013, dep. 2014, Todesco, Rv. 258850; Sez. 3, n. 14432 del 19/09/2013, dep. 2014, Carminati, Rv. 258689; Sez. 3, n. 22919 del 06/04/2006, Furini, Rv. 234474). Analogo – e, anzi, ancor più stringente – principio va affermato nel caso in cui gli amministratori di diritto siano più d'uno, essendo in tal caso tutti egualmente destinatari del precetto penale e non essendovi quindi dubbio che trattisi sempre e comunque di responsabilità per reato omissivo proprio, e non già di responsabilità per fatto altrui ex art. 40 cpv. cod. pen., ovvero di responsabilità ex art. 110 cod. pen. per concorso nell'altrui reato proprio.

1.2. Ciò premesso, la sentenza impugnata attesta che anche i ricorrenti Roveta e Bayraktutan – all'epoca della consumazione del reato, rispettivamente, Vice Presidente del C.d.A. e Amministratore delegato – avevano *ex lege* (evidentemente non risultando diverse disposizioni dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina) gli ordinari poteri di gestione di cui all'art. 2475 cod. civ., sicché, anche disgiuntamente, avrebbero potuto e dovuto adempiere all'obbligo di estinguere il

debito tributario e la conforme sentenza di primo grado (fg. 5) dà atto che gli imputati avevano deleghe, disgiunte, con un oggetto estremamente ampio, tra cui i "più ampi poteri di rappresentanza negoziale e giudiziale della società", compreso il potere "di eseguire pagamenti di qualunque specie a firma singola". Trattandosi di cariche amministrative non formali, ricoperte da tempo all'epoca della commissione del reato (da due anni prima Bayraktutan e addirittura da quattro anni Roveta), la sentenza reputa che gli stessi non fossero all'oscuro delle condizioni economiche della società e della scelta di fronteggiare la crisi economica (anche) omettendo di versare quanto dovuto all'erario, scelta definita "strategica", trattandosi di omessi versamenti ripetuti nel tempo e per importi rilevanti, sì che le omissioni non costituivano una condotta isolata ed arbitraria imputabile al solo Presidente del C.d.A.

Questa valutazione di merito e la motivazione che la sorregge, incensurabili in diritto, non sono in alcun modo illogiche e rivelano pertanto la manifesta infondatezza di tutte le doglianze mosse dai ricorrenti, essendo evidente che: ciascuno dei ricorrenti ha autonomamente perfezionato il reato omissivo oggetto di contestazione; essendo provato il dolo, è del tutto incongruo il richiamo al concetto di responsabilità oggettiva; non v'è conseguentemente stata alcuna inversione dell'onere della prova né quanto all'elemento oggettivo, né quanto ~~è~~ quanto all'elemento soggettivo del reato; non rileva in alcun modo che altre omissioni, riferite a diversi anni d'imposta, siano state ascritte soltanto a chi aveva presentato la dichiarazione fiscale, trattandosi di situazioni che, in difetto di contestazione, non potevano ovviamente costituire oggetto di analisi.

2. Il primo motivo del ricorso proposto da Sualp Omer Urkmez ed il secondo motivo proposto dal ricorrente Bayraktutan non sono fondati.

2.1. In diritto va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte giusta il quale la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197), sicché può essere censurata in sede di legittimità soltanto sul piano del soddisfacimento dell'obbligo di motivazione. Se per assolvere a tale onere, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197), altrettanto non è consentito fare allorquando la pena sia stata inflitta in termini prossimi al massimo edittale (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). In tali casi, vi e più laddove, come nella specie, la pena base sia stata fissata nel massimo

edittale, è invece necessaria una attenta e rigorosa motivazione che mostri la corretta applicazione dei criteri di legge previsti dall'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), senza che, tuttavia, la Corte di legittimità possa sovrapporre la propria – eventualmente diversa – valutazione a quella fatta dai giudici di merito e sorretta da logica e congrua motivazione.

2.2. La sentenza di primo grado, pur avendo determinato il trattamento sanzionatorio muovendo dalla pena massima edittale di due anni di reclusione (per il più grave reato ascritto a Urkmez e per l'unico reato ascritto a Bayraktutan), si era limitata al generico richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., valorizzando il parziale pagamento del debito erariale successivamente effettuato con la concessione, ad entrambi gli imputati, delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

Nell'atto di appello i ricorrenti si erano doluti della determinazione della pena base nel massimo edittale, lamentando che si sarebbero dovuti considerare la grave crisi economica in essere ed il tentativo di adempiere alle obbligazioni tributarie non appena era stato possibile (per l'appellante Bayraktutan, anche il fatto che egli non si era mai occupato degli adempimenti fiscali e non aveva sottoscritto le dichiarazioni).

Nel confermare il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado, la Corte d'appello ha ritenuto la pena adeguata in considerazione degli importi estremamente elevati degli omessi versamenti (2.879.379,56 Euro per il più grave reato ascritto a Urkmez e 2.261.942 Euro quanto al coimputato), rilevando altresì che le circostanze attenuanti generiche erano state ad entrambi riconosciute nella massima estensione e che estremamente contenuto era stato l'aumento per la continuazione determinato nei confronti di primo imputato.

2.3. Reputa il Collegio, che l'argomento specificamente indicato nella motivazione della sentenza impugnata valga a dare logicamente conto dell'applicazione dei criteri delineati nell'art. 133 cod. pen. sulla gravità del reato e sulla capacità a delinquere del reo e giustifichi, pertanto, l'uso del potere discrezionale esercitato dal giudice di merito.

Le doglianze mosse sul punto dai ricorrenti sono infondate e non scalfiscono la tenuta logica della motivazione resa.

Ed invero, il parziale pagamento dell'obbligazione tributaria è stato valorizzato per concedere le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Se è ben vero che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può valutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, già prese in considerazione ai fini della valutazione sulla configurabilità o meno delle circostanze attenuanti generiche, in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in

vista di una diversa finalità (Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Debbiche Helmi e aa., Rv. 258011; Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425), e altrettanto vero che non v'è un obbligo in tal senso e, alla luce della rilevante incidenza che la considerazione del parziale adempimento ha avuto nel portare alla riduzione della pena nella misura di un terzo, il giudizio di merito non è manifestamente illogico né illegittimo e non può essere in questa sede sindacato.

Quanto alla mancata valutazione della crisi d'impresa, la sentenza impugnata affronta la questione con riguardo alla principale doglianza proposta dagli appellanti in chiave assolutoria e, per un verso, esclude che sia stata data specifica prova della situazione allegata (essendo stata stigmatizzata la «genericità della prova circa le condizioni economiche delle società suddette, che si è preteso di fornire attraverso i contenuti di un articolo di giornale e i dati di comune esperienza riguardanti la crisi del settore dei noli, senza provare nulla circa l'ammontare, nei periodi di interesse, dei costi e dei ricavi dell'attività d'impresa e circa l'impiego di questi ultimi»); per altro verso, la Corte territoriale comunque censura la condotta degli amministratori - come già si è detto definendola "scelta strategica" imprenditoriale che aveva determinato omessi versamenti ripetuti nel tempo e per importi rilevanti - per cui essi «finanziarono l'attività della società utilizzando, anche, le somme che avevano indebitamente trattenuto quali sostituto d'imposto e percettore dell'IVA». Queste specifiche argomentazioni - sia pur in sentenza spese con specifico riguardo al rigetto della principale doglianza volta ad ottenere l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo - danno adeguatamente conto delle ragioni per cui la Corte d'appello ha ritenuto influente la situazione anche rispetto alla possibilità di attenuare la determinazione della sanzione base rispetto all'enorme importo evaso.

2.4. Quanto, da ultimo, alle doglianze che nel gravame aveva mosso l'imputato Bayraktutan circa la sua particolare posizione soggettiva, la sentenza ne ha logicamente argomentato l'assoluta irrilevanza trattando del tema della responsabilità.

3. Il secondo motivo del ricorso proposto da Sualp Omer Urkmez ed il terzo motivo proposto dal ricorrente Bayraktutan sono parimenti infondati.

3.1. In materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma secondo, del predetto decreto (introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 nel caso di specie inapplicabile *ratione temporis*) e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter

cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, l. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato d.lgs. n. 158 del 2015 (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386).

Con riguardo all'identica previsione risultante dal combinato disposto degli artt. 1, comma 143, l. n. 244 del 2007 e 322 *ter* cod. pen., si era affermato che l'obbligatorietà della confisca discende «sia dal dato testuale della norma, ove si prevede [...] che la confisca sia "sempre ordinata", sia dalla natura sanzionatoria ad essa incontestabilmente riconosciuta dalla giurisprudenza; attraverso di essa, infatti, si è inteso privare l'autore del reato di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume, così, i tratti distintivi di una vera e propria sanzione, non commisurata né alla colpevolezza dell'autore del reato, né alla gravità della condotta » (Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013, Cruciani, Rv. 257616, in motivazione). Il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può peraltro disporre il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità di individuare i beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare (Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893; Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Hong, Rv. 259661; Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Volpe e altri, Rv. 255113).

3.2. Quanto all'onere motivazionale, in una delle poche sentenze di questa Corte sul punto massimate, con specifico riguardo al provvedimento ablatorio adottato all'esito del giudizio, si legge che il giudice che dispone la confisca di valore prevista dall'art. 12-*bis*, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 di beni dell'imputato che ha commesso il fatto nella veste di legale rappresentante di una società, attesa la natura obbligatoria di detto provvedimento, deve attestare la sussistenza dei presupposti legali della sua applicazione, consistenti nella impossibilità di disporre la confisca diretta del profitto o del prezzo del reato nel patrimonio della persona giuridica, nella disponibilità del bene oggetto di confisca per equivalente da parte dell'autore materiale del reato e nella corrispondenza del valore del bene al profitto o al prezzo del reato (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816). Nella motivazione di tale sentenza, tuttavia, subito dopo l'affermazione dei principi correttamente riprodotti nella massima appena citata, si richiamano i consolidati orientamenti più volte ribaditi in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, vale a dire che in caso di reati tributari commessi dall'amministratore di una società, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto, nei confronti dello stesso, solo quando,

all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato (Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rubino, Rv. 272238; Sez. 3, n. 43816 del 01/12/2016, dep. 2017, Di Florio, Rv. 271254; Sez. 3, n. 35330 del 21/06/2016, Nardelli, Rv. 267649; Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, Scognamiglio, Rv. 265028; Sez. 3, n. 1738 del 11/11/2014, dep. 2015, Bartolini, Rv. 261929). Trattandosi, di fatti, di misura cautelare reale finalizzata all'esecuzione della confisca, devono trovare applicazione le regole previste in materia, che, per i reati fiscali – sia in forza dell'art. 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244, che richiamava l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni di cui all'art. 322 *ter* cod. pen., sia in forza del vigente art. 12 *bis*, comma 1, d.lgs. 74 del 2000 – prevedono, per quanto qui rileva, in via prioritaria la confisca dei beni che costituiscono profitto del reato, salvo che appartengano a persona al medesimo estranea, e, soltanto laddove essa non sia possibile, la confisca c.d. per equivalente di beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. Tanto sul piano cautelare, quanto nella decisione assunta all'esito del giudizio, dunque, occorre seguire la sequenza procedimentale che la richiamata disciplina prevede, disponendosi, nel provvedimento che applica la misura, in via principale il sequestro di beni corrispondenti al profitto diretto del reato e, soltanto in via subordinata e sussidiaria ("quando essa non è possibile", dispone la legge), il sequestro per equivalente nei confronti dell'autore del reato. Al momento dell'esecuzione della statuizione – adottata in sede cautelare ovvero di cognizione – si farà poi applicazione del principio secondo cui, quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittima l'esecuzione sui i beni dell'imputato, sul presupposto dell'impossibilità di reperire il profitto del reato nei confronti dell'ente, nel caso in cui dallo stesso soggetto non siano indicati i beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta (Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, D'Agostino, Rv. 268587).

Soltanto un provvedimento esclusivamente adottato per la confisca per equivalente (o per il sequestro ad essa finalizzato) del profitto di reato nei riguardi del legale rappresentante di una società che abbia commesso il delitto fiscale a vantaggio della stessa, senza la contestuale, prioritaria, previsione della confisca del profitto in via diretta nei confronti della persona giuridica, esige che si dia atto dell'impossibilità di disporre quest'ultima (in mancanza di contraria specificazione, deve ritenersi riferita ad un caso del genere la sentenza Sez. 3, n. 1969 del 12/07/20017, dep. 2018, Boggi, n.m.).

3.3. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza di primo grado chiarisce che la confisca per equivalente nei confronti degli imputati era da intendersi

subordinata all'impossibilità di effettuare la confisca diretta nei confronti della società ed era dunque disposta «solo qualora vi sia incapacienza». Gli stessi imputati, nell'appello – senza al proposito muovere alcuna doglianza – avevano considerato che la confisca per equivalente nei loro confronti disposta, era «in subordine» rispetto a quella disposta nei riguardi della società. Per quanto più sopra osservato, appare dunque rispettata la sequenza imposta dalla disposizione di legge ed ogni eventuale questione circa il suo effettivo rispetto potrà eventualmente essere posta in sede di esecuzione.

3.4. In ogni caso – va ancora aggiunto – la sentenza impugnata attesta che la legittimità della confisca per equivalente pronunciata nei confronti degli imputati deriva dall'inesistenza di beni nel patrimonio della FT Genoa Tankers, «posta in liquidazione successivamente alla commissione ^{dei} reati per cui si procede». Del tutto generica – ciò che non consente al Collegio alcun tipo di valutazione – è la contestazione al proposito mossa dai ricorrenti, sul rilievo che non sarebbe presente in atti alcun elemento da cui possa desumersi la messa in liquidazione della società e l'incapienza del suo patrimonio; per contro, già nell'appello, gli imputati non avevano specificamente indicato beni o valori della FT Genoa Tankers che potessero essere suscettibili di confisca diretta del profitto di reato e, anzi, tutto il gravame di merito era incentrato sulla dedotta insussistenza di risorse economiche in capo alla società.

4. Essendo stato documentato l'intervenuto decesso del ricorrente Piero Roveta nel corso del giudizio di legittimità e non essendovi evidenza, anche per quanto più sopra osservato, di una causa di proscioglimento più favorevole, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., secondo il preferibile orientamento cui il Collegio aderisce deve dichiararsi l'intervenuta estinzione del reato per morte dell'imputato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata *in parte qua* (cfr. Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, Sentenza n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790) e con la conseguente impossibilità di disporre la condanna alle spese e l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (cfr., a quest'ultimo proposito, Sez. 1, n. 42313 del 11/11/2010, Di Marco, Rv. 249026).

I ricorsi di Sualp Olmer Urkmez e Engin Bayraktutan sono invece nel complesso infondati e vanno pertanto rigettati con condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Piero Roveta perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Rigetta i ricorsi di Engin Bayraktutan e Urkmez Sualp Omer, che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 1° ottobre 2020.